



COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

Via Roma, 7 – 80050 Casola di Napoli (NA)

CF 00772930632 P.IVA 01249061217

Tel 0818012890 Fax 0818013036

e-mail comune@pec.comune.casoladinapoli.na.it

Prot. 5996 del 09/11/2010

IL SINDACO

PREMESSO:

- **CHE** l' art. 54 lett. D) del D.P.R. n. 616/77 trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative per la fissazione, sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Regione Campania, degli orari di apertura e chiusura nonché del riposo infrasettimanale degli esercizi pubblici e relative deroghe;

- **CHE** il D.Lgs. 31marzo 1998 n. 114 agli artt. 11, 12 e 13 detta disposizioni in merito alla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di merci, compreso l'esercizio al commercio su aree pubbliche, rimettendo alla discrezionalità degli esercenti la determinazione dell'orario di apertura entro la fascia oraria 7,00 - 22,00 di tutti i giorni della settimana con il limite massimo di n. 13 ore giornaliere di apertura e con l'obbligo della chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dal Comune, della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

- **CHE**, in data 04/10/2010 sono stati convocati, ai sensi dell'art. 11 commi 4 e 5 dello stesso Decreto Legislativo, i commercianti di Casola di Napoli per l'acquisizione dei rispettivi pareri di merito alla determinazione di detti orari e l'individuazione delle giornate di deroga nonché l'eventuale adozione di altre disposizioni inerenti tali attività commerciali, relativamente all'anno 2011;

VISTO il verbale del 07/10/2010 relativo all'incontro con le categorie dei commercianti a livello locale preventivamente convocati in data 04/10/2010 ai sensi dell'art. 11 commi 4 e 5 dello stesso Decreto Legislativo ;

VISTO il D. Lgs. N. 114/98;

VISTA la L.R. 07/01/2000 n. 1;

VISTA la Legge n. 287/91;

VISTO il Regolamento Comunale sui pubblici esercizi, approvato con delibera di C.C. n. 54 del 24/10/2001;

VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTO il T.U.L.P.S. approvato con RD n° 773/1931

ORDINA

Che a partire **dalla data odierna e fino al 31/12/2011** i limiti giornalieri di apertura e chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, dei pubblici esercizi, dei circoli privati per soli soci e del commercio sulle aree pubbliche, sono regolati dalla presente ordinanza.

Per orario di chiusura si intende l'orario entro il quale deve cessare ogni attività inerente all'esercizio, gli avventori dovranno abbandonare il locale e consentire la chiusura.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili previste in altre precedenti ordinanze.

1) ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (esercizi di vicinato alimentare ed esercizi di vicinato non alimentare)

- dalle ore 7,00 alle ore 22,00, per un massimo di n. 13 ore giornaliere.

E' possibile differenziare gli orari di esercizio durante il periodo invernale ed estivo fermo restando il limite delle 13 ore giornaliere.

Per **periodo invernale** si intende quello compreso tra il 16 ottobre ed il 15 aprile di ogni anno.

Per **periodo estivo** si intende quello compreso tra il 16 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno.

All'esercente è data la possibilità di anticipare o posticipare l'apertura di un'ora.

Su richiesta motivata dell'interessato, previo parere del Comando di Polizia Municipale di assicurazione del servizio da parte di altri esercenti, il Sindaco o l'Assessore delegato può rilasciare l'autorizzazione alla posticipazione dell'apertura non oltre le ore 9:30.

E' fatto obbligo a tutti gli esercenti comunicare al Sindaco entro 10 gg. dalla pubblicazione della seguente ordinanza, l'orario di apertura e chiusura prescelto nonché il giorno di e renderlo noto mediante esposizione di apposito cartello nonché la mezza giornata di riposo infrasettimanale.

2) ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- dalle ore 08,00 alle ore 14,00, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

3) PUBBLICI ESERCIZI

- **Esercizi di Tipo A** di cui all'art . 5 comma 1 lett. A) legge 287/91 (Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

Periodo invernale: Apertura ore 10:00 – Chiusura ore 24:00 per un minimo di 4 ore

Periodo estivo: Apertura ore 10:00 – Chiusura ore 01:00 per un minimo di 4 ore

- **Esercizi di Tipo B** di cui all'art . 5 comma 1 lett. B) legge 287/91 (bar, caffetterie, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari):

Periodo invernale: Apertura ore 06:00 – Chiusura ore 23:00 per un minimo di 4 ore

Periodo estivo: Apertura ore 06:00 – Chiusura ore 24:00 per un minimo di 4 ore

L'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi dovrà essere osservato anche dai circoli privati per i soli soci quando concerne la somministrazione di bevande alcoliche, ai sensi dell'art. 86 del T.U. n.773/1931.

- **Esercizi di Tipo C e D** di cui all'art . 5 comma 1 lett. C) e D) legge 287/91 (Locali di intrattenimento, svago e similari)

- Sale da gioco, svago e similari:

Periodo invernale: Apertura ore 10:00 – Chiusura ore 21:00

Periodo estivo: Apertura ore 10:00 – Chiusura ore 22:00

Qualsiasi diffusione sonora per effetto degli intrattenimenti con musica dal vivo o con musica comunque diffusa dovrà terminare all'esterno dei locali e relative pertinenze entro e non oltre le ore 22,30, fatta salva motivata autorizzazione sindacale in deroga, mentre all'interno degli stessi tale diffusione è consentita inderogabilmente sino e non oltre le ore 24:00, anche negli esercizi comunque autorizzati alla protrazione dell'orario di chiusura.

Tali trattenimenti od esecuzioni a carattere sonoro dovranno essere eseguiti ad un livello sonoro che non arrechi disturbo alla quiete, alle attività ed al riposo delle persone, rispettando i limiti massimi stabiliti dall'art. 6 DPCM 1marzo 1991, il quale prevede che durante il periodo notturno le sorgenti sonore fisse non superino il limite massimo di accettabilità di 55dBA in Zona A (centro storico) e 50dBA in zona B (aree limitrofe) e che il livello del rumore ambientale, misurato a finestre chiuse nelle abitazioni, non superi i

30dBA.

E' consentito ai titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura fino ad un massimo di un ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia fino al limite massimo di n. 2 ore consecutive.

4) CHIUSURA INFRASETTIMANALE PER ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

VISTO il D. Lgs. N. 114/98 art 11 comma 4,

VISTO il verbale del 07/10/2010,

le categorie dei commercianti di concerto con l'Amministrazione Comunale stabilivano la mezza giornata di chiusura infrasettimanale individuando il giorno nel **pomeriggio del GIOVEDI'** sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare.

5) CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

VISTO il verbale del 07/10/2010, le categorie dei commercianti fermo restando la possibilità di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva durante il mese di dicembre, rinunciavano espressamente alla possibilità di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per le ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno prevista dall'art 11 comma 5 D. Lgs. N. 114/98;

Pertanto gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa settore alimentare e non alimentare hanno l'obbligo di chiusura domenicale e festiva durante il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre. La deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva è prevista solo ed esclusivamente nel mese di dicembre.

VISTO il Regolamento Comunale sui pubblici esercizi, approvato con delibera di C.C. n. 54 del 24/10/2001 all'art 19 prevede che durante il periodo di massimo afflusso turistico gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva;

CONSIDERATO il verbale del 07/10/2010 col quale tra l'altro si è stabilito che su richiesta delle parti e per periodi temporanei il Sindaco, può emanare delle ordinanze per settore in deroga agli orari di apertura e chiusura nonché per le chiusure domenicali e festive.

Non sono soggetto alle disposizioni di cui all'art. 11, capo IV, del D.Lgs. n. 114/98 (Orari di apertura e chiusura) le seguenti tipologie di attività:

- le rivendite di generi di monopolio,
 - gli esercizi di vendita interni ai complessi turistici ed alberghieri,
 - gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
 - alle rivendite di giornali;
 - le gelaterie e gastronomie;
 - le rosticcerie e le pasticcerie;
 - gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigianato locale
- nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora tali attività siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, le sale cinematografiche.

Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive

6) SANZIONI

In caso di violazione alle disposizioni contenute nei precedenti articoli, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 22, comma 1 della legge 114/98 e successive

modifiche ed integrazioni da € 516,45 a € 3.098,74.

In caso di recidiva all'interno dello stesso anno solare si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 2, della legge 114/98.

Le sanzioni amministrative previste dall'art. 10, comma 2, legge 287/91 e successive modifiche ed integrazioni da € 155,00 a € 1.033,00. In caso di recidiva all'interno dello stesso anno solare, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 69, comma 3, della L.R. 27/1998 da € 516,45 a € 5.164,57.

L'insorgenza di qualunque problema di ordine pubblico in relazione all'attività di esercizio, documentato attraverso due rapporti da parte degli organi di vigilanza nel corso dell'anno solare, comporta la decadenza dell'eventuale autorizzazione di proroga sull'orario, che dovrà essere immediatamente ritirata dagli stessi organi di vigilanza e restituita al Comune, nonché la decadenza della facoltà di protrazione d'orario.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

La Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Sede Comunale, 05/11/2010

Il Sindaco

Dr Domenico Peccerillo

**L'Assessore al Commercio
ed Attività Produttive**

Dr Mario Cavaliere